



CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Firenze

COMMISSIONE ELETTORALE

Viene chiesto se sia possibile o no il voto per delega per l'elezione degli organi associativi.

In termini generali – sotto un profilo di assetto costituzionale del sistema– si osserva che nel nostro ordinamento giuridico il diritto di voto degli organi rappresentativi è un diritto strettamente personale (cfr. art. 48 Cost.), dal che deriva l'impossibilità *“del voto per procura, non è possibile mandare altri a votare per proprio conto, bisogna sempre votare di persona”* (cfr. P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI, *Istituzioni di diritto pubblico - XI*, CEDAM, Padova 2007, p. 101).

Peraltro – com'è noto – l'art. 24 co. 3 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) dispone che *“se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili”*; ciò perché la delega di voto nelle assemblee delle persone giuridiche è genericamente ammessa. Peraltro, non consta alcuna disposizione specifica in tema di elezioni, anche se si può ritenere applicabile per analogia quanto previsto per la votazione assembleare.

Dunque, in astratto è possibile il voto per delega, che tuttavia costituisce una deroga al principio generale della partecipazione personale dell'avente diritto.

Per quanto riguarda in particolare la Sezione CAI di Firenze:

- ▶ l'art. 16 dello Statuto prevede che *“Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei soci ed hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e familiari in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. [...] È sempre escluso il voto per corrispondenza e per delega”*.
- ▶ l'art. 15 del regolamento elettorale specifica che *“La votazione deve essere effettuata personalmente dall'elettore nelle ore e nei giorni stabiliti”*.

Detto in altre parole, la Sezione ha formalmente stabilito di privilegiare la presenza personale del socio (consapevole e partecipativa) alla elezione degli organi sociali, rispetto alla quantità (verosimilmente maggiore) dei voti che potrebbero essere espressi anche per delega. Se avesse voluto disporre in modo diverso, lo avrebbe previsto.

Da queste considerazioni discende che il voto per delega, seppur astrattamente ammissibile, è in concreto formalmente escluso dalla vigente normativa specifica della Sezione, evidentemente non derogabile per via interpretativa.

Si comunichi all'interessato e se ne dia notizia all'albo della Sezione.

Firenze, 18 novembre 2024

Il Presidente

Neri Baldi